

STATUTO
CONSULTA REGIONALE DELLE
AGGREGAZIONI LAICALI
DELLA LOMBARDIA

SOMMARIO

CAP. I - IDENTITA' NATURA FINI	2
ART. 1	2
ART. 2	2
ART. 3	2
ART. 4	3
CAP. II - GLI ORGANI INTERNI	3
ART. 5	3
ART. 6.	3
ART. 7	4
ART. 8	5
ART. 9	5

CAP. I - IDENTITA' NATURA FINI

ART. 1

La Consulta Regionale delle Aggregazioni Laicali in Lombardia (CRAL), promossa dalla Conferenza Episcopale Lombarda (CEL), è l'espressione e lo strumento della volontà delle aggregazioni laicali di apostolato, presenti e operanti nelle Chiese che sono in Lombardia, di valorizzare la comunione e la collaborazione tra loro. La Consulta intende essere il luogo visibile nel quale esse vivono in forma unitaria in rapporto con l'Episcopato lombardo, offrendo la ricchezza delle loro possibilità apostoliche e accogliendone fattivamente i programmi e le indicazioni pastorali.

ART. 2

1. Sono invitate a far parte della CRAL Lombarda le aggregazioni aventi carattere nazionale, già membri della CNAL sia che si tratti di associazioni e di terzi ordini, sia che si tratti di movimenti, di gruppi o di altre forme simili e con una presenza regionale e/o in consulte diocesane della Regione Lombardia.

2. Possono fare altresì parte della CRAL associazioni e terzi ordini, sia che si tratti di movimenti, di gruppi o di altre forme simili, non ancora partecipi alla CNAL, purchè dotati di regolare Statuto ai sensi del CIC can. 304 e aventi una presenza diffusa in regione.

3. Partecipano alla CRAL, stante la sua finalità di promuovere e sostenere le consulte diocesane (CDAL), anche i segretari delle CDAL.

4. Si è parte effettiva dopo presentazione di una domanda da chi ne ha i requisiti indicati, per il tramite del Segretario Generale della CRAL, al Presidente della CEL che vi provvede con proprio decreto sentito il Vescovo Delegato per il Laicato.

Pur essendo nel diritto di ogni Aggregazione, riconosciuta a livello nazionale e regionale, e delle Consulte diocesane di far parte della CRAL, si richiede a ciascuna Aggregazione, ai fini di una effettiva e valida partecipazione, di manifestare all'inizio di ogni quinquennio la propria adesione

ART. 3

La CRAL lombarda, nel rispetto dell'identità e di compiti delle singole aggregazioni, si propone di:

1. valorizzare la forma associata dell'apostolato dei fedeli laici per l'evangelizzazione, sollecitando un presenza responsabile del laicato associato e, tramite questo, di tutti i laici nelle questioni del nostro tempo;
2. svolgere compiti di informazione volti a promuovere la reciproca conoscenza e stima;
3. far crescere uno stile e una prassi di laicato maturo e responsabile, in uno spirito di comunione, anche attraverso iniziative di studio, di dialogo e di confronto per una più attenta e responsabile partecipazione alla vita pastorale della Chiesa da parte delle singole aggregazioni, avendo una particolare attenzione alla formazione dei laici a una fede adulta;
4. accogliere indicazioni dalla CEL ed elaborare proposte/sollecitazioni da offrire alla sua elaborazione pastorale;
5. mantenere una relazione con la CNAL e sostenere l'attività delle Consulte diocesane.

ART. 4

La CRAL:

- mantiene stabili rapporti con la CEL in ordine al perseguimento delle finalità di cui agli art. 1 e 3. Per favorirne la realizzazione il Vescovo delegato per il laicato partecipa personalmente alla vita e alle attività della CRAL;
- cura le relazioni con le consulte diocesane per il laicato e con gli uffici pastorali presenti in regione;
- cura inoltre i rapporti con la Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali.

CAP. II - GLI ORGANI INTERNI

ART. 5

La CRAL opera attraverso:

- l'Assemblea generale
- il Comitato di coordinamento
- il Segretario regionale

Ciascuno di questi soggetti ha una propria fisionomia e modalità di definizione, il loro rinnovo avviene ogni cinque anni

ART. 6.

L'Assemblea generale

Essa è presieduta normalmente dal Segretario regionale.

1. Composizione

- L'Assemblea si compone dei Presidenti o Responsabili (o loro delegati) delle aggregazioni che ne sono membri, come definito all'art. 2.
- Sono invitati, senza diritto di voto, gli assistenti, consulenti e consiglieri ecclesiastici
- Prima dell'Assemblea ordinaria elettiva tutti i membri già partecipi hanno diritto di voto se riesprimono formalmente la domanda di adesione
- Nell'arco del quinquennio possono essere aggiunti membri alla CRAL sulla base della accoglienza da parte della CEL di domande di aggregazioni che abbiano maturato i requisiti

2. Compiti

L'Assemblea generale:

- delibera gli orientamenti e il programma di attività della CRAL e ne verifica l'esecuzione ai fini di realizzare i punti indicati dall'art. 3;
- elegge otto membri del Comitato di coordinamento;
- delibera le modifiche del presente Statuto che entrano in vigore dopo l'approvazione della CEL.

3. Convocazioni

L'Assemblea Generale si riunisce almeno due volte nel quinquennio, di cui una in seduta ordinaria per le elezioni e l'altra volta a metà mandato. Inoltre può essere convocata dal Comitato di coordinamento, o da almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta della CEL.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la maggioranza assoluta dei membri, in seconda convocazione l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di presenti.

4. Deliberazioni

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. Le proposte di modifica delle norme statutarie devono essere votate in modo favorevole da almeno due terzi dei membri aventi diritto al voto. Esse entrano in vigore solo dopo l'approvazione della CEL.

ART. 7

Comitato di coordinamento

1. Composizione

Il Comitato di coordinamento è costituito:

- Otto membri eletti dall'Assemblea nel suo seno a norma del Regolamento
- da due membri nominati dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Lombarda di cui uno scelto tra i Responsabili regionali delle aggregazioni laicali che fanno parte della CRAL e uno scelto tra coloro che rappresentano le CDAL;
- dal Delegato regionale pro tempore dell'Azione Cattolica Italiana;
- dal Segretario regionale

Il Comitato di coordinamento resta in carica per cinque anni.

Alle riunioni del Comitato di coordinamento presenza il Vescovo delegato per il laicato della Commissione Episcopale regionale.

Fanno parte del Comitato di coordinamento come cooptati, qualora questi siano stati scelti al di fuori dei membri eletti, uno o più collaboratori organizzativi con compiti di segreteria e di amministrazione. Se esterni all'assemblea non hanno diritto di voto.

Il Comitato di coordinamento nomina tali figure su proposta del Segretario Generale della CRAL. Esse durano in carica cinque anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

2. Compiti

Il Comitato di coordinamento

- elegge la terna entro la quale la CEL nomina il Segretario Generale
- è responsabile dell'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale.
- E' responsabile della promozione dei rapporti con la CEL in particolare con altre commissioni o uffici impegnati in ambiti pastorali tipicamente laicali.
- Promuove attività di approfondimento di temi tipicamente laicali da condividere tra i membri della CRAL e da sottoporre all'occorrenza alla CEL, o in risposta a sollecitazioni ricevute dalla stessa, anche avvalendosi di gruppi di studio (rif ad art. 3)
- Cura la comunicazione con i membri dell'assemblea.
- Rendiconta all'assemblea ordinaria elettiva l'impiego delle risorse economiche.

3. Convocazioni

Il comitato di coordinamento è convocato dal Segretario regionale.

Il comitato si riunisce di norma due volte all'anno, e quando il segretario e/o la CEL lo ritengono opportuno.

ART. 8

Il Segretario regionale

Il Segretario regionale è nominato dalla CEL dentro una terna eletta del Comitato di coordinamento come specificato nel regolamento.

Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile soltanto per un secondo mandato.

Rappresenta la CRAL ed ha i seguenti compiti:

- presiede l'Assemblea
- presiede il Comitato di coordinamento;
- cura e coordina i rapporti con le Consulte diocesane e le Aggregazioni che fanno parte della CRAL;
- cura e promuove i rapporti di cui all'art. 4
- cura i rapporti con la CEL d'intesa con il Vescovo Delegato della CEL
- interviene con altri membri del Comitato alle sessioni della CEL quando questa ne fa richiesta alla CRAL;
- è responsabile della segreteria operativa

ART. 9

La Consulta Regionale delle Aggregazioni laicali è sostenuta economicamente dalla Conferenza Episcopale Lombarda.

Ciascuna aggregazione versa una quota di adesione nel contesto della formulazione della domanda di partecipazione effettiva alla CRAL.

Potranno essere raccolti contributi liberi di privati e di istituzioni pubbliche.

Ogni incarico in nome e per conto della Consulta dai membri dell'Assemblea e del Comitato si intende volontario e senza alcun compenso.
